

PARTE PRIMA  
LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1976, n. 37.

**Rifinanziamento della legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2, per la realizzazione di fabbricati rurali.**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

E' autorizzata la spesa del ricavato di un mutuo della durata massima di 20 anni e di rata annua complessiva di L. 435 milioni da contrarsi, secondo le modalità stabilite dai seguenti articoli, con idoneo istituto di credito per la concessione dei contributi regionali di cui all'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2, modificata dalla legge regionale 25 gennaio 1975, n. 12.

**Art. 2**

Sono ammesse al contributo regionale previsto dall'art. 1 le domande già presentate per i benefici di cui all'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2 e della legge regionale 25 gennaio 1975, n. 12.

Le domande per l'esecuzione di opere ubicate in zone riconosciute montane sono accolte fino ad una spesa pari al 25 per cento del ricavato del mutuo.

La Giunta regionale ripartirà a livello di comunità montana la quota riservata al comma precedente e a livello provinciale la quota restante in base ai seguenti elementi:

- numero delle aziende diretto-coltivatrici;
- numero delle domande giacenti.

**Art. 3**

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Nella concessione di contributi è data preferenza:

- alle domande di intervento per il riattamento e l'ampliamento di fabbricati rurali;
- alle aziende con nucleo familiare tale da assicurare la continuità dell'impresa;
- ai mezzadri, coloni e fittavoli coltivatori diretti;
- ai titolari di aziende di recente costituzione o ampliamento mediante mutui concessi ai sensi delle leggi sulla proprietà diretto-coltivatrice ».

**Art. 4**

Il vincolo di destinazione di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1975, n. 12, è stabilito per le opere finanziate con le disponibilità di cui alla presente legge, in 10 anni.

**Art. 5**

La Giunta regionale è autorizzata a contrarre il mutuo alle migliori condizioni di tasso e con periodo di ammortamento massimo pari a 40 semestralità costanti posticipate.

Al pagamento delle rate del mutuo suddetto, comprensive delle quote capitale e interessi e previste d'importo pari a lire 435 milioni all'anno, si provvede, per il 1976, mediante riduzione di lire 200 milioni dal capitolo 6250 e di lire 235 milioni dal capitolo 6085 del bilancio di previsione della spesa della Regione.

Per gli anni successivi, fino al 1995, saranno istituiti appositi capitoli con stanziamento pari in complesso alle rate di ammortamento scadenti in ciascun esercizio finanziario.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 8 settembre 1976

**Tomelleri**